



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Telefono 0373- 237811 - fax 0373 - 237812

comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL “BARATTO AMMINISTRATIVO”

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 49 DEL 16.12.2016

INDICE

Art. 1 Riferimenti Legislativi

Art. 2 Il baratto amministrativo

Art. 3 Modalità di applicazione del baratto amministrativo

Art. 4 Destinatari del baratto amministrativo

Art. 5 Procedure

Art. 6 Definizione e quantificazione del valore degli interventi oggetto di baratto amministrativo

Art. 7 Modalità di svolgimento del baratto amministrativo

Art. 8 Obblighi del cittadino aderente al baratto amministrativo

Art. 9 Assicurazione

Art. 10 Visita medica

Art. 11 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Art. 12 Disposizioni transitorie e finali

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL "BARATTO AMMINISTRATIVO"

Art. 1 Riferimenti Legislativi

1. L'art. 24 della legge n. 164 del 2014 "*misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio*" disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con la finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. Inoltre la norma prevede l'esenzione per attività individuate dai Comuni in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.
2. L'art.190 ("baratto amministrativo") del D.Lgs. n. 50 del 18/4/16 conferma e rafforza la potestà degli Enti territoriali circa la definizione di riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato.

Art.2 Il "baratto amministrativo"

1. Il presente regolamento fissa i criteri, le condizioni e le modalità per la realizzazione di interventi meglio esplicitati al suddetto Art. 1 del presente regolamento. Tali interventi saranno contenuti in moduli di progetto, così come definiti e esplicitati nel successivo Art 6. del presente regolamento.
2. Con il concetto di "baratto amministrativo" si introduce la possibilità di applicare l'Art. 1 del presente regolamento, in corresponsione del mancato pagamento dei tributi comunali già scaduti, offrendo all'ente comunale una prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali. Tale agevolazione si può cumulare con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata forma di intervento di politica sociale in luogo di beneficenza pubblica. La costruzione di sistemi integrati di intervento per il sostegno e l'inclusione sociale e lavorativa dei cittadini è da tempo elemento di rilevanza strategica per le politiche dell'Amministrazione Comunale, che accompagna chi ha bisogno non solo attraverso l'erogazione di contributi economici, ma anche tramite azioni che coinvolgono i cittadini promuovendo corresponsabilità e solidarietà e trasformando anche le difficoltà in opportunità.
3. L'istituzione del "baratto amministrativo" ha inoltre lo scopo di integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune, migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi e assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici.

Art. 3 Modalità di applicazione del “baratto amministrativo”

3. Il “baratto amministrativo” viene applicato, in forma volontaria, ai cittadini che abbiano un debito nei confronti del Comune derivante dal mancato pagamento di tributi comunali, maturato sino al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda di cui all’ Art. 5 del presente regolamento, iscritto a ruolo e non ancora estinto.
4. Ai fini dell’applicazione del “baratto amministrativo” sono considerati parzialmente o totalmente estinguibili tutti i debiti derivanti dal mancato pagamento di tributi comunali e sanzioni amministrative di competenza degli organi comunali inerenti violazioni di leggi e regolamenti, l’incasso delle quali sia di competenza comunale.

Art. 4 Destinatari del “baratto amministrativo”

1. Il “baratto amministrativo” può essere svolto esclusivamente da cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Bagnolo Cremasco che hanno un debito nei confronti del Comune maturato sino al 31 dicembre dell’anno precedente, derivante del mancato pagamento di tributi e sanzioni di cui all’Art. 3 del presente regolamento.
2. L’attività assegnata al richiedente del “baratto amministrativo” non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o in tutto a soggetti terzi.

Art. 5 Procedure

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Responsabile del Servizio Finanziario predispone un rendiconto dell’ammontare complessivo dei crediti del Comune derivante da morosità dei tributi comunali non riscossi, riferito all’anno precedente, al fine di determinare, con deliberazione della Giunta Comunale l’importo complessivo da destinare al “baratto amministrativo” per l’anno corrente; la Giunta Comunale stabilirà inoltre il tetto massimo di indicatore ISEE per poter accedere al “baratto amministrativo”.
2. Per l’anno 2017 l’importo da destinare al “baratto amministrativo” viene fisato in € 3.000,00, relativamente ai tributi dovuti e non pagati di competenza nell’anno 2016.
3. I cittadini che intendono aderire al “baratto amministrativo” possono presentare domanda corredata dall’Attestazione ISEE in corso di validità, compilando l’apposito modello disponibile presso gli Uffici Comunali entro il 30 aprile di ogni anno.
4. La proposta di collaborazione potrà inoltre essere proposta dall’amministrazione comunale nei confronti dei cittadini che abbiano un debito nei confronti del Comune derivante dal mancato pagamento di tributi comunali.
5. La proposta di collaborazione, predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali, è sottoposta al vaglio della Giunta Comunale che definisce anche la tipologia, l’entità e le condizioni per l’applicazione a ciascun servizio della riduzione/esenzione tributaria.
6. La Giunta Comunale, qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere all’attivazione del “baratto amministrativo”, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
7. Nel caso in cui l’importo totale delle richieste fosse superiore all’importo complessivo del “baratto amministrativo” la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo i criteri definiti dalla Giunta Comunale.

Art. 6 Definizione e quantificazione del valore degli interventi oggetto di “baratto amministrativo”

1. Al cittadino aderente al “baratto amministrativo” è riconosciuto, per ciascun modulo di attività composto da n.8 ore, l’importo virtuale di Euro 60,00 valido ai fini di riduzione del proprio debito sussistente nei confronti del Comune per le violazioni di cui all’Art. 3 del presente regolamento.
2. Ogni cittadino aderente al “baratto amministrativo” può svolgere un numero massimo annuo di otto interventi di otto ore ciascuno.

Art. 7 Modalità di svolgimento del “baratto amministrativo”

1. L’Ufficio Tecnico/l’Ufficio Servizi Sociali tiene apposito registro in cui vengono annotati i giorni in cui le attività oggetto di “baratto amministrativo” vengono svolte, al fine di quantificare il monte ore destinato dal singolo “baratto amministrativo”.
2. Le attività oggetto di “baratto amministrativo” possono essere compiute sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente, secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico/Ufficio Servizi Sociali.
3. Gli interventi dei cittadini avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall’Amministrazione Comunale o proposti dai cittadini.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
 - manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 - sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese sentieri e ciclabili;
 - pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o competenze comunale;
 - lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri culturali, cimitero, ecc.;
 - manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

Art. 8 Obblighi del cittadino aderente al “baratto amministrativo”

1. Il cittadino svolge la propria attività nell’ambito del “baratto amministrativo” a titolo di volontariato, e presta la propria attività in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di dipendenti pubblici o altri soggetti appaltatori o concessionari di opere o lavori pubblici.
2. I destinatari del “baratto amministrativo” non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.
3. Il cittadino aderente al “baratto amministrativo” è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza “*del buon padre di famiglia*” secondo il concetto civilistico di tale termine, ed a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli.
4. In particolare, il cittadino aderente al “baratto amministrativo” è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ufficio Tecnico/Ufficio Servizi Sociali, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere le proprie mansioni.

5. Il mancato rispetto del calendario delle attività da svolgere a titolo di “baratto amministrativo” per un periodo superiore alle tre ore, effettuato senza giustificato motivo o senza autorizzazione da parte dell’Ufficio Tecnico/Ufficio Servizi Sociali, è causa di decadenza della partecipazione al progetto, e gli eventuali interventi compiuti prima della decadenza non sono computati ai fini di estinzione del debito.

Art. 9 Assicurazione

1. I cittadini che svolgono il servizio di “baratto amministrativo” saranno assicurati a cura e spese dell’amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento delle attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento in conformità alle previsioni di legge, oltre ad eventuale corso di formazione e sicurezza.

Art. 10 Visita medica

2. I cittadini che svolgono il servizio di “baratto amministrativo” saranno sottoposti a visita medica del medico del lavoro al fine dell’accertamento dell’idoneità psico/fisica in relazione alle attività da svolgere.

Art. 11 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo che risultassero necessari per lo svolgimento delle attività.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi forniti, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 12 Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto si fa riferimento alla vigente normativa.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo il 15esimo giorno dell’avvenuta pubblicazione.